

Fallimento - effetti - per i creditori - concorso dei creditori

Crediti condizionali - Credito ceduto a scopo di garanzia - Inclusione - Ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. - Oggetto della riserva.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23024 del 11/08/2025 (Rv. 675973 - 01) Il credito ceduto a scopo di garanzia (purché accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del credito principale garantito, rientra nei crediti "condizionali" di cui all'art. 55, comma 3, l. fall., e può pertanto essere ammesso con riserva a norma dell'art. 96 comma 2, n. 1 l. fall.; in tal caso, tuttavia, l'oggetto della riserva è costituito dall'adempimento del debitore ceduto e non già dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.